



ATTO DD 2195/A1821A/2022

DEL 19/07/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1821A - Protezione civile

OGGETTO: Legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15 - Art. 4.
Dichiarazione stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale del Piemonte a partire dal giorno 21 LUGLIO 2022

Vista la Legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000 n. 353, in particolare l'art. 3 comma 3 lettera f) e l'art. 10 comma 5;

Vista la Legge regionale n. 15/2018, la quale, all'art. 4 commi 3,4,5,6, prevede che:

“(…)

3. *La struttura regionale competente per materia, sulla base del livello di pericolo e dei prodotti forniti dal Centro funzionale regionale, attivato e reso operativo presso l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 Febbraio 2004 (Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile), dichiara lo stato di massima pericolosità per l'intero territorio regionale, oppure anche per aree limitate, purché precisamente individuate.*

4. *La dichiarazione dello stato di massima pericolosità è tempestivamente resa nota, tramite gli strumenti di comunicazione della Regione, agli organismi, istituzionali e volontari, appartenenti al Sistema operativo AIB, agli enti territoriali, agli enti di gestione delle aree protette regionali alla cittadinanza.*

5. *Gli organismi, istituzionali e volontari, appartenenti al Sistema operativo AIB e gli enti territoriali concorrono alla divulgazione dello stato di massima pericolosità incendi boschivi, ognuno per le proprie competenze.*

6. *La dichiarazione dello stato di massima pericolosità comporta l'applicazione dell'articolo 10, comma 7.”*

Considerato che:

il Decreto legislativo n. 152/2006, art. 182 comma 6 bis dichiara che:

(…) Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata. (...);

la L.r. 15/2018 prevede:

all'articolo 10:

comma 7. “Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi ai sensi dell'articolo 4:

- a) non sono ammesse le deroghe di cui al comma 4;
- b) sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, come definiti dall' articolo 3 della l.r. 4/2009 , arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
- c) è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio;

comma 9. “Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano la l. 353/2000 nonché, per quanto riferibile alle emissioni in atmosfera, quanto previsto dal d.lgs. 152/2006 , e dall'Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino padano, ai sensi della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008) approvato con deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2017, n. 22-5139 nonché quanto previsto dalle direttive europee in materia di conservazione e ripristino della biodiversità e nei loro provvedimenti di attuazione.

all'articolo 13 :

1. Le violazioni dei divieti di cui all'articolo 10, commi 2 e 3 e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 10, comma 5 comportano l'applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 2.000,00.

2. Le violazioni di divieti e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 7, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10 della l. 353/2000.

3. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale);

Valutato che:

come evidenziato dai prodotti del Centro funzionale Arpa Piemonte e dalle comunicazioni intercorse con il Settore Protezione civile della Regione Piemonte – sussistono sul territorio regionale condizioni altamente predisponenti il rischio di massima pericolosità per incendi boschivi e propagazione degli stessi;

la situazione è aggravata dalla pesante siccità che ha colpito il Piemonte tanto che il Consiglio dei Ministri ha deliberato, anche per il Piemonte, la dichiarazione dello **stato di emergenza** fino al 31 dicembre 2022;

l'innescò e propagazione di incendi comporterebbe un ingente e non quantificabile prelievo di acqua, per lo spegnimento degli stessi, da parte delle forze operative preposte;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- articoli 4 e 7 del D. lgs n. 165/2001 e successive modifiche

- legge regionale n. 23/2008

DETERMINA

Lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi, a partire dal giorno 21 LUGLIO 2022 su tutto il territorio del Piemonte, ai fini della Legge n. 353/2000 e della legge regionale n. 15/2018.

La cessazione dello stato di massima pericolosità sarà stabilita con successiva determinazione del Dirigente del Settore competente in materia di incendi boschivi, al cessare delle condizioni meteorologiche predisponenti il rischio.

A tal fine RENDE NOTO

Il Decreto legislativo n. 152/2006, art. 182 comma 6 bis : (...) *”Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata”*(...).

La L.r. 15/2018, la quale prevede:

all'articolo 10:

comma 7: “Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi ai sensi dell'articolo 4:

- a) non sono ammesse le deroghe di cui al comma 4;
- b) sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, come definiti dall' articolo 3 della l.r. 4/2009 , arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o braci, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
- c) è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio;

comma 9. “Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano la l. 353/2000 nonché, per quanto riferibile alle emissioni in atmosfera, quanto previsto dal d.lgs. 152/2006 , e dall'Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino padano, ai sensi della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008) approvato con deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2017, n. 22-5139 nonché quanto previsto dalle direttive europee in materia di conservazione e ripristino della biodiversità e nei loro provvedimenti di attuazione.

all'articolo 13 :

1. *Le violazioni dei divieti di cui all'articolo 10, commi 2 e 3 e l'inosservanza delle prescrizioni di cui*

all'articolo 10, comma 5 comportano l'applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 2.000,00.

2. Le violazioni di divieti e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 7, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10 della l. 353/2000.

3. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale);

IL DIRIGENTE (A1821A - Protezione civile)
Firmato digitalmente da Francescantonio De Giglio